



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OEPV AI SENSI DEGLI ART. 71 E 108 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO DEL COMUNE DI RICCIONE.

PREMESSE

Con atto n. _____ del _____ questa Amministrazione ha deciso e ha attivato l'indizione della gara aperta europea ai sensi art. 71, del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento della copertura assicurativa responsabilità all risks patrimonio conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nella documentazione di gara.

La presente procedura aperta, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.lgs. 36/2023, è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 36/2023 (nel prosieguo Codice).

La durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Riccione con codice NUTS ITH59.

Clausola Broker: per l'effettuazione della presente procedura la stazione appaltante si avvale del Broker AON S.p.a iscritto nel registro unico degli intermediari di cui all'articolo 109 del d.lgs. 209/2005 ed incaricato dalla stazione appaltante.

CIG :

CUI: S00324360403202500013

CPV : 66510000-8 – Servizi assicurativi

ATECO: 65.12.00 – Assicurazioni diverse da quelle sulle vita

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Minodora Tataru, funzionario amministrativo contabile presso l'Ufficio Economato del Settore 2 Risorse finanziarie – Risorse umane – Società partecipate – Patrimonio e Demanio, e-mail: mtataru@comune.riccione.rn.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito

Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call-center ai recapiti indicati in piattaforma.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Domanda di partecipazione;
- d) Documento di gara unico europeo (da compilarsi sulla piattaforma);
- e) Patto di integrità;
- f) Attestazione imposta di bollo;
- g) Capitolato All risks;
- h) Relazione illustrativa;
- i) Progetto tecnico;
- j) Statistica sinistri;
- k) Elenco immobili;
- l) Quadro economico;
- m) Scheda di offerta tecnica;
- n) Scheda di offerta economica;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://riccione.trasparenza-valutazione-merito.it/> “sezione Bandi di Gara e contratti – Pubblicazione” e sulla Piattaforma <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Si precisa che il DGUE dovrà essere redatto direttamente in Piattaforma telematica.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto del presente appalto è la copertura assicurativa All risks patrimonio del Comune di Riccione.

L’appalto è costituito da un unico lotto. La mancata suddivisione in lotti, ai sensi dell’articolo 58 del Codice, dell’appalto è motivata dal fatto che si vuole assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola il servizio e garantire così, la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, attraverso una gestione globale delle prestazioni.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo lordo annuo	Importo Lordo
1	Servizi assicurativi All risk patrimonio – Durata triennale	66510000- 8 – Servizi assicurativi	P	€ 140.000,00	€ 420.000,00
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 0,00
Importo complessivo a base di gara Lordo					€ 420.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41 comma 14 del decreto legislativo 36/2023 che la stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al **2,6% - € 10.920,00** (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2024). Tali costi, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL J121 – Personale dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici.

Nonostante che i costi della manodopera individuati dalla Stazione Appaltante non siano soggetti a ribasso resta ferma la possibilità, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs 36/2023, per l'operatore economici di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Gli operatori economici concorrenti potranno indicare nella propria offerta il differente CCNL applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quegli indicati dalla Stazione Appaltante. In sede di gara l'operatore economico partecipante dovrà indicare i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023. L'indicazione di costi della manodopera inferiori a quanto stimato a livello progettuale costituisce indice di anomalia dell'offerta e quindi sarà soggetto a verifiche da parte della Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art 110 del D.Lgs. 36/2023.

Per la presente procedura non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 per cui l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'importo complessivo calcolato è al netto di imposte sulle assicurazioni – cosiddetto premio imponibile.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

3.1. DURATA

L'appalto ha durata di anni 3 (tre) a decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto, oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara (proroga tecnica).

3.2. REVISIONE PREZZI

Si rinvia a quanto declinato nel capitolato speciale di appalto.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Dlgs. 36/2023 e s.m.i alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Dlgs. 36/2023 e s.m.i

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento ai rami assicurativi oggetto di gara, in base al D. Lgs. 209/2005 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare e relativi allegati.

Le compagnie con sede in Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia sono ammesse a partecipare alle condizioni e con le modalità richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi (articoli 23 e 24 del D. Lgs. 209/2005) nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Per le compagnie di uno Stato terzo si rinvia all'articolo 28 del D. Lgs. 209/2005.

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata (raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'articolo 65 del D. Lgs. 36/2023) o in coassicurazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 del D. Lgs. 36/2023. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione;

partecipazione sia in raggruppamento o coassicurazione sia in forma individuale.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le imprese ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 267/1942 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'articolo 124 del D. Lgs. 36/2023, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, purché non rivestano la qualità di mandataria o delegataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento o alla coassicurazione non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione] Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del decreto legislativo 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) **Autorizzazione IVASS** (ex ISVAP) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa all'esercizio in Italia nei rami assicurativi a cui partecipa.

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:

- di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami assicurativi per il lotto unico tramite la propria sede secondaria in Italia;
- di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita ai rami assicurativi il lotto unico e deve aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi d'interesse) come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 209/2005.

Ai fini della comprova, l'autorizzazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante anche tramite il FVOE.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale:** avere effettuato una raccolta complessiva di premi assicurativi nel ramo danni che, **nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti** a quello di indizione della procedura sia pari ad almeno 60.000.000,00 quale media annua nel triennio.

La raccolta premi richiesta supera la soglia indicata dall'articolo 100, comma 11 del D. Lgs. 36/2023 perché il servizio oggetto di affidamento è caratterizzato da notevole tecnicismo e richiede il possesso di elevate disponibilità finanziarie. Per questo motivo la stazione appaltante ritiene opportuno selezionare operatori con capacità finanziaria non inferiore ad € 60.000.000,00 limite per sinistro e anno del capitolato.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali nonché per le imprese di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 209/2005, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ai fini della comprova, l'autorizzazione è acquisita tramite il FVOE.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Servizi analoghi:** avere svolto negli **ultimi 10 anni** antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, **almeno n.3 servizi** assicurativi all risk patrimonio in favore di destinatari pubblici e/o privati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le Amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) I requisiti di cui al **punto 6.1** (Iscrizione nel Registro delle Imprese; Autorizzazione IVASS) devono essere posseduti:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito di cui al **punto 6.2** (fatturato globale) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito di cui al **punto 6.3** (Servizi analoghi) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 119 del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel capoverso precedente e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici di cui sopra sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al **30** per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al **30** per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Il concorrente dichiara di avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 68/1999 (articolo 17).

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2%** del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 8.400,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto di tesoreria del Comune di Riccione tenuto presso Banca Unicredit S.P.A - IBAN: IT15D0200824100000104568185;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice;
- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI ISO 45001 (o UNI/PDR125). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo per l'appalto in oggetto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento deve essere effettuato prima della scadenza del termine della presentazione delle offerte ed è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio solo nel caso in cui vengono riscontrati malfunzionamenti della piattaforma debitamente dimostrati.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le **ore del giorno indicato in piattaforma a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta farà fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti, consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.
- È sanabile l'omessa dichiarazione di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 giorni** naturali e consecutivi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **7 giorni** naturali e consecutivi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE da compilare direttamente in piattaforma;
- 3) Patto di Integrità;
- 4) Attestazione pagamento imposta di bollo;
- 5) Attestazione versamento contributo ANAC;
- 6) (eventuale) dichiarazione equivalenza CCNL;
- 7) Garanzia provvisoria;
- 8) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 9) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 10) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;

11) Eventuale altra documentazione;

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, RTI, coassicurazioni).

In caso di partecipazione in RTI e coassicurazione il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

In caso di raggruppamento temporaneo, e coassicurazione, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta);
- o, in alternativa: di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali derivanti dal CCNL applicato.;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023 ss.mm.ii. .
- di accettare il patto di integrità del Comune di Riccione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 217 del 30/07/20215;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante in data 03.02.2017.G.C n. 31 reperibile presso il profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- (eventuale) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e si rende disponibile a dare immediato avvio all'esecuzione delle prestazioni, nei casi di urgenza e comunque ove ritenuto necessario in relazione alla particolare tipologia dell'oggetto delle prestazioni stesse, anche nelle more della stipula del contratto;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente (allegando alla busta amministrativa la dichiarazione di equivalenza), con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/21;
- di garantire, secondo quanto previsto dal punto 9 del presente disciplinare, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (compilare solo se di interesse, barrare in caso contrario) e inserisce le relative certificazioni nel FVOE
 - 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
 - 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese (Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto, chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente),
 - 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- che la cauzione è stata costituita nella forma di (indicare se cauzione o fideiussione);
- (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet..... o la seguente PEC del garante....., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante. Le modalità di accesso al sito internet del Garante sono mediante le credenziali SPID ovvero _____
- (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. intestato a, presso

Nel caso in cui sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in quanto **operatore che occupa oltre 50 dipendenti**:

- **allega** alla documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia dell'ultimo **rapporto** redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2006 ;

(oppure)

- nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2006 allega alla documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia del rapporto redatto e copia dell'attestazione dell'avvenuta trasmissione dello stesso rapporto ai soggetti del suindicato art. 46;

Nel caso in cui occupi un numero di dipendenti **pari o superiore a 15 e non superiore a 50**, dichiara:

- di impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante e di trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'inadempimento a detto obbligo comporterà l'applicazione delle penali previste dal Capitolato e la preclusione alla partecipazione, in forma singola o associata, a ulteriori procedure di affidamento per un periodo di dodici mesi.
- di impegnarsi a consegnare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, alla stazione appaltante e trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali la **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; l'inadempimento a detto obbligo comporterà l'applicazione delle penali previste dal Capitolato.
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;

ALLEGA la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DICHIARA, altresì, di:

- accettare i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;
- (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma.

SI IMPEGNA ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati:

- DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- DICHIARA di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- AUTORIZZA la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- AUTORIZZA la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- DICHIARA che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente:; oppure (per gli operatori economici transfrontalieri) indica il seguente domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.
- (in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici): DICHIARA di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al par. ... [indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento] del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

In caso di partecipazione in forma associata, dovranno essere compilate e prodotte tante distinte domande di partecipazione e dichiarazioni integrative quanti sono i soggetti che costituiscono/constituiranno il raggruppamento o consorzio. Si intende che in tal caso l'assolvimento dell'imposta di bollo non deve essere duplicata.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) Il DGUE e la domanda di partecipazione dell'ausiliaria;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI/COASSICURAZIONE

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o coassicurazioni non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità.

L'offerta è firmata secondo le modalità del precedente punto e deve contenere a pena di esclusione il modello allegato dalla stazione appaltante e denominato "Scheda di offerta tecnica".

Inoltre:

- a) Il concorrente allega, eventualmente, il **contratto di avvalimento** finalizzato al miglioramento dell'offerta tecnica.
- b) L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli **dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando l'allegato Modello della stazione appaltante.

Con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, l'offerta tecnica dovrà riportare:

- ✓ l'accettazione integrale delle condizioni di copertura del capitolato speciale senza la proposizione di alcuna variante, oppure, in alternativa
- ✓ la dichiarazione di accettazione con l'indicazione delle varianti redatte utilizzando l'allegato Modello Scheda di offerta tecnica.

A pena di esclusione, non saranno ammesse varianti differenti rispetto a quelle previste dal Modello Scheda di offerta tecnica. L'operatore economico potrà, in ogni caso, segnalare eventuali precisazioni non aventi carattere di modifiche (modifiche peggiorative) del capitolato.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma all'interno della busta economica. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) in cifre e in lettere, il premio lordo annuo offerto. In caso di discordanza tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, sarà ritenuto valido quello scritto in lettere. Saranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali oneri sono già considerati compresi nell'importo offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a € 0,00 per l'appalto in oggetto);
- c) la stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell' all'articolo 41 comma 14 del decreto legislativo 36/2023 i costi della manodopera indicati al presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera (si veda in proposito Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5665 del 9 giugno 2023).

Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superino l'importo a base d'asta o espresse in modo indeterminato o incompleto.

L'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando l'allegato "Scheda di offerta economica".

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per il lotto unico non saranno prese in considerazione.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

LOTTO UNICO) ALL RISKS:

Al capitolato tecnico potranno essere apportate varianti migliorative e/o peggiorative definite secondo i seguenti criteri:

Criterio Discrezionale (D) – le varianti vengono definite secondo punteggi discrezionali, vale a dire punteggi attribuiti in ragione della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda la Dichiarazione di possesso della certificazione della parità di genere la stessa verrà valutata con **Criterio Tabellare (T)** – secondo un punteggio definito *ex ante* ed attribuito in ragione di quanto indicato dall'OE.

Si precisa che:

a) All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato **verranno assegnati n.50 punti** con riduzione di punteggio in caso di inserimento di Varianti Peggiorative Discrezionali (Criterio D) alle condizioni di copertura richieste, secondo le regole più avanti riportate nel presente disciplinare;

b) L'operatore potrà ottenere massimo n.39 punti in aumento in caso di inserimento di Varianti Migliorative Discrezionali (Criterio D) alle condizioni di copertura richieste, secondo le regole più avanti riportate nel presente disciplinare. Qualora più operatori ottengano, per effetto delle apportate varianti migliorative, un punteggio superiore a 39 punti, si procederà con la riparametrizzazione dei punteggi, attribuendo 39 punti all'operatore che ha ottenuto il punteggio più alto e agli altri operatori un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:

$$PRIP_i = (PMAXOTT * P_i) / PMAXCONC$$

Dove:

PRIP_i= punteggio riparametrato per il concorrente i-esimo

PMAXOTT= punteggio massimo ottenibile per le varianti migliorative

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

PMAXCONC= punteggio ottenuto dal concorrente avente ottenuto il punteggio più alto.

c) L'operatore potrà ottenere massimo n.1 punto in aumento per il possesso della Certificazione di parità di genere (Criterio T);

d) Il punteggio dell'operatore sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi in aumento e/o diminuzione ottenuti in ragione delle varianti migliorative e/o peggiorative offerte (Criterio D) cui si aggiunge il punteggio relativo al possesso o meno della certificazione della parità di genere (Criterio T).

Il Punteggio relativo alla qualità sarà attribuito da una Commissione Giudicatrice, che effettuerà la valutazione e attribuirà i punteggi sulla base dei parametri e dei punteggi sotto riportati.

In relazione alle sezioni del capitolato che saranno oggetto di **Varianti Peggiorative Discrezionali** da parte dell'operatore, sono stabiliti nella seguente tabella i coefficienti attribuibili alla singola variante.

ELEMENTI COSTITUTIVI IL CAPITOLATO TECNICO:	COEFFICIENTE ATTRIBUITO ALLA VARIANTE PEGGIORATIVA (CVP)
SEZIONE IV) RISCHI INDENNIZZABILI E SPESE RIMBORSABILI	0,50-1,00
SEZIONE V) ESCLUSIONI	0,50-1,00
SEZIONE VI) DELIMITAZIONI, PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA	0,50-1,00
SEZIONE VIII) LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE:	0,70-1,00

IN MERITO ALLE VARIANTI PEGGIORATIVE DISCREZIONALI, SI PRECISA CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE E QUINDI CONSIDERATE AI FINI DELLA VALUTAZIONE TECNICA VARIANTI NON ATTINENTI ALLE SEZIONI DEL CAPITOLATO SOPRA ELENCATE. DUNQUE, SI SPECIFICA CHE LE SEZIONI DEL CAPITOLATO NON ELENCATE NELLA TABELLA SOPRASTANTE NON SONO MODIFICABILI.

IN MERITO ALLA SEZIONE IV) DEL CAPITOLATO, SI PRECISA CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICA LE PARTITE, LE SOMME ASSICURATE E LA FORMA DI COPERTURA APPLICATA A CIASCUNA DI QUESTE. LA MANCATA MODIFICA VALE ANCHE RELATIVAMENTE ALLA TABELLA "LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE" (SEZIONE VIII) OVE IL LIMITE DI INDENNIZZO RICHIAMATO IN TABELLA CORRISPONDA ALLA VALORIZZAZIONE DELLA PARTITA"

A ciascuna variante peggiorativa sono assegnati:

- coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino:
 - limitazione/peggioramento delle condizioni di garanzia;
 - inserimento/ampliamento di esclusioni di garanzia;
 - Inserimento/aumento/modifica di scoperti e/o franchigie - riduzione/inserimento/modifica di limiti di indennizzo;
 - Modalità di gestione del contratto svantaggiose e/o maggiormente onerose;
- coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti.

In relazione alle sezioni del capitolato che saranno oggetto di **Varianti migliorative discrezionali** da parte dell'operatore, sono stabiliti nella seguente tabella i coefficienti attribuibili alla singola variante.

ELEMENTI COSTITUTIVI IL CAPITOLATO TECNICO:	COEFFICIENTE ATTRIBUITO ALLA VARIANTE MIGLIORATIVA (CVM)
SEZIONE IV) RISCHI INDENNIZZABILI E SPESE RIMBORSABILI	0,001-0,50
SEZIONE V) ESCLUSIONI	0,001-0,50
SEZIONE VI) DELIMITAZIONI, PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA	0,001-0,50

SEZIONE VIII) LIMITI, SCOPERTI, FRANCHIGIE:	0,001-0,50
---	------------

IN MERITO ALLE VARIANTI MIGLIORATIVE DISCREZIONALI, SI PRECISA CHE NON SARANNO CONSIDERATE AI FINI DELLA VALUTAZIONE TECNICA VARIANTI NON ATTINENTI ALLE SEZIONI DEL CAPITOLATO SOPRA ELENATE. DUNQUE, SI SPECIFICA CHE LE SEZIONI DEL CAPITOLATO DIVERSE DA QUELLE SOPRA ELENATE, POSSONO ESSERE TUTTE VARIATE IN VIA MIGLIORATIVA DALL'OPERATORE, MA CHE TALI VARIAZIONI, SEBBENE VINCOLINO L'OFFERENTE IN QUANTO RITENUTE APPORTATE AL CAPITOLATO, NON SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA.

Si precisa che la dichiarazione di possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Decreto Legislativo 198/2006 otterrà l'attribuzione forfettaria di n.1 (un) punto.

A ciascuna variante migliorativa sono assegnati:

- coefficienti tra 0,001 e 0,50 per varianti che comportino:
 - ampliamento/miglioramento delle condizioni di garanzia;
 - eliminazione/riduzione di esclusioni di garanzia;
 - eliminazione/diminuzione/modifica di scoperti e/o franchigie – aumento/eliminazione/modifica di limiti di indennizzo;
 - Modalità di gestione del contratto vantaggiose e/o con minori oneri;
- coefficiente pari ad 0 per varianti considerate equivalenti.

Varianti discrezionali

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:

- la Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una “percentuale di potenzialità/frequenza (PPF%)”, da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo/risarcimento verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa, secondo la tabella 1 sotto riportata:

Tabella 1

POTENZIALITÀ	SCARSA	APPREZZABILE	MEDIAMENTE RILEVANTE	RILEVANTE	CATASTROFALE
FREQUENZA					
Raro/infrequente	5%	25%	45%	65%	85%
Possibile	10%	30%	50%	70%	90%
Frequente	15%	35%	55%	75%	95%
Molto frequente	20%	40%	60%	80%	100%

Dove:

POTENZIALITÀ:

<u>Scarsa:</u>	Danno e/o maggior importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile inferiore ad € 10.000,00;
<u>Apprezzabile:</u>	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad €100.000,00;

Mediamente rilevante:	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 100.000,00 ed inferiore ad € 500.000,00;
Rilevante:	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 500.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00;
Catastrofale:	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 1.000.000,00.

FREQUENZA:

Raro/infrequente:	Evento che ha probabilità di verificarsi molto scarsa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi 3 anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura <= ad 1 caso per annualità assicurativa.
Possibile	Evento che ha probabilità di verificarsi, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 2 e 5 casi per annualità assicurativa.
Frequente	Evento che ha probabilità di verificarsi apprezzabile, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 6 e 15 casi per annualità assicurativa.
Molto frequente	Evento che ha probabilità di verificarsi significativa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura > di 15 casi per annualità assicurativa.

N.B. Alle varianti discrezionali (peggiorative e/o migliorative) che, per propria natura, non sono ascrivibili alla classificazione di cui alla tabella 1, si applicherà una PPF% del 15%

Varianti Peggiorative Discrezionali (D)

A ciascuna variante peggiorativa discrezionale sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula:

Punteggio = 50 x (coefficiente di variante 1) x (coefficiente di variante 2) x etc.

La PPF% identificata come da **Tabella 1**, verrà rivalutata secondo la “percentuale di peso variante” (PPV%) così come riportata in **Tabella 2** secondo l’insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale di riduzione (PRID%), secondo la formula:

$$PRID\% = PPF\% * PPV\%$$

Dove PRID% è la percentuale di riduzione, PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla tabella 1, PPV% è la percentuale di peso variante di cui alla tabella 2.

Tabella 2

CLASSIFICAZIONE VARIANTE E DESCRIZIONE	PERCENTUALE DI PESO VARIANTE PEGGIORATIVA (PPVP%)
Variante ininfluyente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne riduce l’efficacia o la riduce in termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.	0%

Variante lievemente penalizzante: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che però non ne annulla alcuna parte e ne riduce l'efficacia in maniera modesta. Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente l'operatività.	Sino al 25%
Variante moderatamente penalizzante: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, pur non annullandone alcuna parte ma riducendone l'efficacia in maniera sensibile. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, pur non incrementando gli oneri a carico della contraente.	Dal 26% al 50%
Variante mediamente penalizzante: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullando gli effetti di alcune sue parti e/o riducendone l'efficacia in maniera sostanziale. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, con maggiori oneri e/o minore/diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.	Dal 51% al 75%
Variante molto penalizzante: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone completamente gli effetti e/o riducendone l'efficacia drasticamente. Variante che apporta modifiche sostanziali alle modalità di gestione del contratto, con pesanti oneri e/o minima/molto diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.	Dal 76% al 100%

In tal modo si otterrà la **Percentuale di Riduzione** da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti, ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

$$CVar. = CMin. + (\delta Ccoeff. - (\delta Ccoeff. \times PRID\%))$$

Dove CVar. = coefficiente di variante; CMin. = coefficiente minimo; $\delta Ccoeff.$ = Delta coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente minimo); PRID%= Percentuale di Riduzione.

Varianti Migliorative Discrezionali (D)

A ciascuna variante migliorativa discrezionale sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula:

Punteggio = 39 x (coefficiente di variante a) + 39 x (coefficiente di variante b) + 39 x ecc. sino al massimo dei 39 punti assegnabili per le varianti migliorative discrezionali.

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:

A. La Commissione di gara, attribuirà la percentuale PPF% secondo la **Tabella 1**, da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo verrebbe incrementato/ottenuto per effetto della variante stessa.

B La PPF% identificata come da **Tabella 1**, verrà rivalutata secondo la “percentuale di peso variante migliorativa” (PPVM%) così come riportata in **Tabella 3** secondo l'insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale migliorativa (PM%), secondo la formula:

$$PM\% = 1 - (PPF\% \times PPVM\%)$$

Dove PM% è la percentuale di riduzione, PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla tabella 1, PPVM% è la percentuale di peso variante migliorativa di cui alla Tabella 3.

Tabella 3

CLASSIFICAZIONE VARIANTE E DESCRIZIONE	PERCENTUALE DI PESO VARIANTE MIGLIORATIVA (PPVM%)
variante influente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne incrementa l'efficacia o la incrementa in termini trascurabili. variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.	Dall'86% al 100%
variante lievemente migliorativa: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che ne incrementa l'efficacia in maniera modesta. variante che, pur apportando modifiche alle modalità di gestione del contratto, le migliora solo lievemente.	Dal 51% all'85%
variante moderatamente migliorativa: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia in maniera sensibile. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.	Dal 26% al 50%
variante mediamente migliorativa: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia in maniera sostanziale. variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sensibile miglioramento.	sino al 25%
variante molto migliorativa: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia drasticamente. variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento.	0%

In tal modo si otterrà la Percentuale da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti al punto e), ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

$$CVar. = Coeff. \times PM\%$$

dove CVar. = Coefficiente di variante; Coeff. = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente Minimo); PM%= Percentuale migliorativa.

Regole generali punteggio tecnico:

Viene ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza liberamente proposte dagli operatori offerenti, entro i seguenti limiti:

- Non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di Polizza;
 - non è ammessa la presenza di allegati (in caso di Inserimento/ritrascrizione di una clausola/articolo di capitolato, l'OE dovrà riportarlo integralmente nella scheda di OT; nel caso la clausola/articolo sia la libera traduzione di clausola/articolo in altra lingua, l'OE deve riportare integralmente anche la versione in lingua originale), né offerte che si riferiscono a documenti e/o moduli differenti dal Capitolato Speciale di Polizza;
 - saranno ammesse **al massimo n.20 varianti (Migliorative e/o Peggiorative) libere discrezionali (Criterio Discrezionale – D)** alle condizioni del Capitolato, come sotto definite:
 - modifica di uno o più articoli del Capitolato Speciale di Polizza;
 - integrale sostituzione di uno o più articoli del Capitolato Speciale di Polizza;

- aggiunta di uno o più articoli non previsti dal Capitolato Speciale di Polizza;
- abrogazione integrale di uno o più articoli del Capitolato Speciale di Polizza.
- Quanto alla **dichiarazione di possesso o meno della certificazione della parità di genere** (di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 198/2006), la stessa ha punteggio prestabilito (**Criterio Tabellare - T**); la mancata dichiarazione comporta l'attribuzione di un punteggio pari a "0" (zero).

In caso di variante discrezionale comportante modifica a tabelle riepilogative di più condizioni, anche se contenute in un singolo articolo di polizza, sarà conteggiata UNA variante per ciascuna riga della tabella alla quale viene apportata la modifica.

- Qualora vengano apposte Varianti Peggiorative Discrezionali a Sezioni del capitolato diverse da quelle sopra esposte, le stesse saranno ritenute prive di effetto, non saranno valutate e l'offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta, ferme restando quindi le originarie clausole del capitolato tecnico.
- Qualora vengano apposte Varianti Migliorative Discrezionali a Sezioni del capitolato diverse da quelle sopra esposte, le stesse non saranno valutate e l'offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta, restando comunque valide tutte le varianti migliorative proposte, comprese quelle che non saranno oggetto di valutazione.
- Le eventuali condizioni migliorative proposte, attraverso l'apposizione di varianti migliorative discrezionali, dovranno essere dichiarate come tali e concorreranno comunque al totale delle varianti ammissibili; resta altresì facoltà della Commissione non accettare l'inserimento di tali condizioni qualora non fossero ritenute effettivamente vantaggiose e, in tal caso, non verrà attribuito il relativo punteggio.
- La Commissione si riserva, inoltre, la facoltà di escludere dalla gara le offerte le cui varianti proposte comportino, a insindacabile giudizio della stessa, un sostanziale peggioramento/modifica della copertura assicurativa richiesta.
- Qualora venissero proposte varianti complessivamente in numero maggiore a quelle ammissibili, concorreranno alla valutazione del punteggio tecnico:
 - in via prioritaria, quelle migliorative;
 - tra queste, quelle con il coefficiente più elevato;
 - in subordine le varianti peggiorative;
 - tra queste, quelle con il coefficiente più vicino a 1.

Le eventuali varianti eccedenti rispetto ai criteri di cui sopra non saranno tenute in considerazione e si intenderanno pertanto come NON APPORTATE, fermo l'impegno dell'operatore economico alla propria offerta.

Data la particolare natura del servizio oggetto della procedura, risulta impossibile inserire nella piattaforma tutti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pertanto i relativi punteggi saranno calcolati, dalla commissione giudicatrice, al di fuori della piattaforma, inserendo in piattaforma solamente i coefficienti di giudizio finale.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

In caso di importo pari o superiore rispetto al premio posto a base di gara o di sua mancata indicazione, l'offerta sarà esclusa dalla gara.

All'operatore che ha offerto il prezzo più basso saranno attribuiti n.10 punti.

Agli altri Operatori i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

Punteggio dell'operatore= Punteggio massimo ottenibile x V(a)

$V(a) = [P(\text{base di gara}) - P(a)] / [P(\text{base di gara}) - P(\text{inferiore})]$

dove:

V(a)=coefficiente di calcolo per il punteggio dell'operatore (a)

P(a) = valore del premio offerto dall'operatore (a)

P(base di gara) = premio a base di gara

P(inferiore) = valore del premio più basso offerto

N.B Si consiglia di porre particolare attenzione alla compilazione della scheda offerta economica. Si specifica che in caso di discordanza tra il premio annuo lordo offerto dal concorrente inserito in piattaforma SATER valido per l'attribuzione del punteggio economico ed il premio annuo lordo offerto nella scheda offerta economica prevarrà il premio annuo lordo indicato nell'apposito campo della piattaforma SATER.

18.3. ULTERIORI REGOLE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE TECNICA E ALLA VALUTAZIONE ECONOMICA

- a) I calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla terza cifra decimale, con arrotondamento
- b) Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte pari o in aumento sugli importi posti a base di gara.
- c) Il seggio di gara/la commissione si riserva di sospendere e/o aggiornare le sedute di ogni fase del procedimento, per consentire l'effettuazione delle previste operazioni di controllo e/o valutazione.
- d) In caso di parità del punteggio complessivo, il servizio sarà affidato a chi avrà ottenuto il punteggio di qualità superiore.
- e) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo che per la qualità, il Seggio di gara provvederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un'offerta economica migliorativa.
- f) Sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto candidato miglior offerente. Analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto pervenire offerte uguali sia presente, o il/i presente/i non voglia/no migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l'offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.
- g) In caso di discordanza tra prezzo in cifre e prezzo in lettere, varrà l'indicazione più favorevole per l'Amministrazione;
- h) L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto DELL'APPALTO.
- i) Sono esclusi dall'intera procedura i concorrenti che presentino:
 - incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
 - difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
 - presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza;
 - offerte alternative;
 - mancata regolarizzazione della documentazione presentata. Si precisa che non è suscettibile di completamento o integrazione l'offerta tecnica o l'offerta economica e gli elementi loro componenti.
 - l'apposizione di termini o condizioni all'offerta,

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio e di prestazione dei servizi specificate nel presente capitolato di gara;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio,
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte prive dei costi per la sicurezza aziendali (propri dell'impresa offerente). Saranno altresì esclusi dalla procedura:
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano ommesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il servizio assicurativo oggetto della presente gara sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sommando il punteggio relativo all'offerta tecnica e il punteggio relativo all'offerta economica, come sopra specificato.

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nei precedenti articoli, che corrispondono anche a sub-criteri ai sensi dell'articolo 108 comma 7 del decreto legislativo 36/2023.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo **il giorno indicato** in piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP/Seggio di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente mentre l'offerta tecnica ed economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche ed economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 4 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 e 3 del Codice.

La stazione si riserva la facoltà di applicare l'istituto della consegna in via d'urgenza di cui all'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 in quanto la eventuale mancanza di copertura assicurativa causerebbe un grave danno all'interesse pubblico.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante una delle modalità prevista dall'articolo 18 comma 1 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 SS.MM.II. e nel Codice di Comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 in conformità alle previsioni di cui al Codice degli Appalti. Tali dati saranno trattati solo nel caso di procedure di appalto. I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Riccione, il responsabile della Protezione dei Dati è dpo@comune.riccione.rn.it.

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Farinelli
(f.to digitalmente)